

L'AMMINISTRAZIONE ITALIANA

RIVISTA MENSILE DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI
DEGLI ENTI LOCALI E DELLE ORGANIZZAZIONI TRIBUTARIE

Fondatore: MICHELE LA TORRE

REDAZIONE:

00188 - ROMA - VIA DELLA GIUSTINIANA, 959

AMMINISTRAZIONE:

50053 - EMPOLI - CASELLA POSTALE 759

CONSIGLIO DI DIREZIONE

Prof. VITTORIO ITALIA
Ord. di Dir. Pubblico nell'Univ. di Milano

Prof. Avv. GUIDO GRECO
Ord. di Dir. Ammin. nell'Univ. di Milano

Prof. ALBERTO ROMANO
Ord. di Dir. Ammin. nell'Univ. di Roma

Prof. MASSIMO VARI
Giudice Costituzionale

Dott. DOMENICO BENVENUTO
Presidente di Sezione del Consiglio di Stato

Dott. GIORGIO BARTOLI
Dir. Serv. Enti Locali Amm. Civ. Min. Int.

Prof. Avv. LUIGI GALATERIA
Ord. di Dir. Ammin. nell'Univ. di Roma

Prof. E. CANNADA BARTOLI
Ord. di Dir. Ammin. nell'Univ. di Roma

Dott. NICOLO' ALI'
Prefetto della Repubblica a r.

Prof. FRANCESCO GARRI
Procuratore Generale della Corte dei Conti

Dott. GASPARE CENTONZE
Consigliere della Corte dei Conti

Dott. FIORENZO NARDUCCI
Segretario Generale a r.

Prof. Avv. RINO GRACILI
Ord. di Dir. e Legisl. Urban. Univ. di Firenze

Prof. Dott. ROBERTO TORRIGIANI
Ord. di Dir. Tributario nell'Univ. di Firenze

Dott. GIUSEPPE CERUTI
Segretario Generale a r.

Dott. GIACOMO BERTOCCHINI
Ragioniere Capo del Comune di Pisa

COMITATO DIRETTIVO

Avv. ANTONIO ROMANO
Pres. Sez. Comm. Tributaria - Milano

Dott. GIOVANNI LA TORRE
Presidente di Sez. della Corte dei Conti

REDAZIONE

Dott. PAOLO SALVI - MICHELE LA TORRE jr.

L'AMMINISTRAZIONE ITALIANA

RIVISTA MENSILE
DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI
DEGLI ENTI LOCALI
DELLE ORGANIZZAZIONI TRIBUTARIE

FONDATORE

MICHELE LA TORRE

COMITATO DIRETTIVO

Avv. ANTONIO ROMANO

Dott. GIOVANNI LA TORRE

EDITRICE

Soc. Tip. BARBIERI, NOCCIOLI & C. - Empoli

REDAZIONE - 00188 ROMA

Via della Giustiniana, 959 - Tel. (06) 30311601

AMMINISTRAZIONE - 50053 EMPOLI

Casella post. 759 - Tel. (0571) 920394
Telefax (0571) 920859

I COLLABORATORI

di questo numero:

ANTONIO ROMANO

GIOVANNI LA TORRE

PASQUALE TROCCHIA

CLAUDIO MAZZELLA

LETTERIO BALSAMO

NICOLO' ALI'

VINCENZO PEDACI

CARLO SAFFIOTI

EMANUELE PARISI

pag.

sommario

- 1507 *Preambolo* (A. R.)
- 1514 *Il sistema della tesoreria unica del settore pubblico allargato e l'amministrazione delle risorse finanziarie negli enti locali.* (P. TROCCHIA)
- 1532 *L'occupazione di suolo pubblico può migliorare l'autonomia finanziaria dei Comuni e delle Province.* (C. MAZZELLA)
- 1540 *La comunicazione di avvio del procedimento (ambito applicativo dell'art. 7 della L. 241/90 e ipotesi derogatorie alla luce della giurisprudenza amministrativa).* (L. BALSAMO)
- 1555 *ASTERISCHI* (N. Ali)
L'ordinamento delle autonomie: la riforma della riforma. Il nuovo disegno di legge. Le proposte dei Segretari comunali.
- NOTE PRATICHE DI VITA AMMINISTRATIVA*
- 1579 *Ancora a proposito dei pareri ex art. 53, L. 142/90: quali parametri per il parere di regolarità tecnica.* (V. Pedaci)
- 1588 *IL LETTORE DOMANDA*
Quesiti e relative risoluzioni a cura di A.R. e G.L.T.
- OSSERVATORIO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI* (C. Saffioti)
- 1601 *Il Segretario comunale nella Regione autonoma Trentino Alto Adige: la testimonianza del Segretario generale del Comune di Bolzano dott. Antonio Paolo Arman.*
- 1609 *Diritti di rogito e calcolo del limite annuale: una sentenza del Consiglio di Stato ribadisce che il riferimento è annuo.*
- 1613 *Gli assegni postdatati pagabili anche prima della scadenza: una precisazione dell'A.B.I.*
- 1614 *Il datore di lavoro nella «626»: il punto di vista di Antonio Le Donne*

(segue nel retro)

IL DATORE DI LAVORO NELLA "626"

Il punto di vista di Antonio Le Donne

È veramente un piacere salutare l'arrivo di Antonio Le Donne, giovane segretario comunale in servizio dal 1993 in terra bergamasca, che si propone ai lettori con uno scritto - breve, chiaro ed utile - su un tema attualissimo com'è quello del «datore di lavoro» nel sistema del D.Lgs. 626/94.

Chiarezza dell'esposizione, linearità del ragionamento seguito, perspicacia nella individuazione della *ratio legis*, ecco alcune delle caratteristiche che emergono dal lavoro del dott. Le Donne che si segnala ai lettori con l'auspicio che, parafrasando un famoso slogan del '68, si possa dire *ce n'este que le debut...*

CARLO SAFFIOTI

D.Lgs. 626/94 - D.Lgs. 242/96: problematiche inerenti la figura del datore di lavoro nell'ente comune con particolare riferimento ai criteri per la sua individuazione e alla sede effettiva del potere di spesa.

Premesse

Per dare una risposta possibilmente corretta e, comunque, ragionevolmente fondata deve operarsi una contestualizzazione della definizione di datore di lavoro nell'ambito normativo che disciplina l'ente locale con particolare riferimento alle disposizioni legislative in materia di organizzazione e di contabilità. Fuori da questo combinato disposto ogni tentativo di individuare il datore di lavoro nell'ente locale è destinato a portare ad un «frintendimento soggettuale».

Il D.Lgs. 626/94, come modificato dal D.Lgs. 242/96, all'art. 2, comma 1, lettera b), dispone che nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 29/93 (tra le quali è ricompreso il comune) per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale. Lo stesso D.Lgs. 626/94, all'art. 30, comma 1, assegna agli organi di direzione politica e, comunque, di vertice delle amministrazioni pubbliche come sopra indicate la competenza a individuare il datore di lavoro tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività. Da quanto detto si deduce che il legislatore, tenendo conto della specificità antologica della P.A. abbia individuato due soggetti assegnando ad essi le rispettive competenze:

- l'organo di direzione politica che deve individuare il datore di lavoro tra i soggetti attributari della direzione amministrativa dell'ente (non potendo assegnare tale compito a se stesso per espressa previsione normativa).

- il dirigente (o il funzionario) amministrativo che a seguito della nomina deve presidiare la funzione di garanzia della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Fondamenti normativi

Tale distinzione di competenze si inserisce nel solco già tracciato con la legge 8-6-1990, n. 142 e con il D.Lgs. 3-2-1993, n. 29 e connesse modificazioni e integrazioni.

Infatti l'art. 51, comma 2, della legge 142/90 dispone che gli statuti e i regolamenti si uniformino al principio per cui i poteri di direzione e controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti.

L'art. 3 del D.Lgs. 29/93 dispone che gli organi di governo definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite; in tale contesto ai dirigenti spetta tutta la gestione nella quale sono compresi sia gli atti con rilevanza esterna, sia autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali, nonché di controllo con la connessa responsabilità manageriale dei risultati.

A compimento della normativa soprarichiamata, avente innanzitutto finalità di disciplinare l'ambito organizzativo, si pone il D.Lgs. 77/95 che detta norme sull'ordinamento contabile dei comuni.

L'art. 2 del D.Lgs. 77/95 dispone, al comma 1, che con il regolamento di contabilità ciascun ente applica i principi contabili stabiliti dal decreto stesso con modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche di ciascuna comunità chiarendo, al comma 3, che tale regolamento stabilisce le norme relative alle competenze specifiche dei soggetti dell'amministrazione preposti alla programmazione, adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere finanziario e contabile, in armonia con le disposizioni dell'ordinamento delle autonomie locali, del decreto stesso e delle altre leggi vigenti.

Inoltre l'art. 7, comma 8, prevede che a ciascun servizio venga affidato, con il bilancio di previsione, un complesso di mezzi finanziari specificati negli interventi assegnati, del quale risponde il responsabile del servizio. L'art. 11, comma 1, prescrive, altresì, che sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio, l'organo esecutivo definisce, prima dell'inizio dell'esercizio, il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) determinando gli obiettivi di gestione e affidando gli stessi ai responsabili dei servizi unitamente alle dotazioni necessarie. Tale prescrizione degrada a mera facoltà nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e per le Comunità Montane.

Infine l'art. 19, al comma 1, dispone che l'organo esecutivo individua i responsabili dei servizi, al comma 2 consente nei Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti con circostanziate motivazioni che la responsabilità dei servizi possa essere affidata ai componenti dell'organo esecutivo unitamente al potere di assumere gli atti di gestione, al comma 3 consente al responsabile del servizio di proporre modifiche alla dotazione assegnata imponendo all'organo esecutivo l'obbligo di motivazione in caso di diniego.

Da quanto sin qui esposto sembrerebbe delinearsi il seguente iter:

- 1) l'organo di direzione politica nomina il datore di lavoro tra i soggetti idonei;
- 2) il datore di lavoro predispone la valutazione dei rischi e adempie a tutti gli altri obblighi, in particolare redigendo il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
- 3) il Consiglio Comunale nell'approvare il Bilancio prevede un apposito stanziamento per attuare il programma predisposto dal datore di lavoro;
- 4) la Giunta assegna il budget al dirigente-datore di lavoro per consentirgli di operare.

La sede effettiva del potere di spesa

Tuttavia proprio dall'iter delineato emerge il problema più rilevante: l'ubicazione della sede effettiva del potere di spesa e, dunque, di quello decisionale.

In via generale si può affermare che il *dominus* del potere di spesa nell'ente Comune è il Consiglio che, ai sensi dell'art. 32 della legge 142/90, approva il Bilancio

Preventivo e il Conto Consuntivo. Pertanto, astrattamente, il Consiglio potrebbe decidere di non stanziare alcun fondo da destinare alla sicurezza e alla salute dei lavoratori cosicché la Giunta nessun budget potrebbe assegnare al dirigente-datore di lavoro impedendo conseguentemente a questi di attuare il proprio programma e adempiere ai propri obblighi normativamente prescritti e sanzionati.

È evidente che tale non può essere l'esito, considerato che si è in presenza da un lato, di compiti non delegabili e, dall'altro di norme penali sanzionate. Dunque l'esercizio dei poteri connessi alla sicurezza deve essere effettivo e tra questi poteri si pone quello essenziale di spesa.

Per tale motivo c'è chi ritiene che in realtà il datore di lavoro non può che essere un soggetto posto al vertice dell'apparato politico e non di quello burocratico.

Tuttavia questa tesi, da un lato, non ha attualmente alcun sostegno letterale nelle disposizioni in oggetto dalle quali possa trarsi in via interpretativa una norma siffatta; da un altro lato contraddice il principio di distinzione delle competenze come in precedenza delineato.

È pertanto necessario – fatta salva una futura novella legislativa che individui altrimenti e nel senso voluto dai sostenitori della tesi «politica» il datore di lavoro – prendere atto delle attuali disposizioni e interpretarle in modo che non siano *inutiliter datae*.

La tesi «politica»

Ma prima di procedere in tal senso e per assegnare il peso dovuto alla tesi «politica» si fa giusto un accenno a quella che a parere di chi scrive è forse l'unica possibilità offerta dall'attuale ordinamento affinché sia un soggetto politico a «indossare» i panni del datore di lavoro. Si tratta della già citata disposizione contenuta nell'art. 19, comma 2, del D.Lgs. 77/95 come modificato dal D.Lgs. 336/96 in base alla quale per i Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti e per le Comunità Montane l'organo esecutivo può affidare a propri componenti la responsabilità dei servizi o di parte di essi, unitamente al potere di assumere gli atti di gestione.

Pertanto, considerato che il datore di lavoro deve essere un dirigente al quale spettano i poteri di gestione ovvero un funzionario che sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale e ribadito, altresì, che all'Assessore può essere affidata la responsabilità di un servizio con la connessa potestà gestionale se ne potrebbe dedurre in via interpretativa che l'organo esecutivo abbia la possibilità di individuare proprio nell'Assessore-responsabile di servizio il soggetto idoneo a svolgere le funzioni di datore di lavoro.

A tale proposito si tenga però conto che l'ammissibilità dell'affidamento all'assessore della responsabilità di un servizio è chiaramente norma eccezionale e derogatoria del principio generale statuito della distinzione di competenza tra organi politici e organi burocratici. Infatti, da un lato, questa disposizione, introdotta con leggerezza da un legislatore troppo pressato da valutazioni di parte e incurante dell'aporia sistemica in tal modo introdotta, si pone in palmare contrasto – indicando una lacerante inversione di tendenza – con l'evoluzione complessiva della normativa e della dottrina in materia di rinnovamento della amministrazione pubblica italiana; da un altro lato tale disposizione pone problemi molto complessi in teoria e in maggior misura delicati nella pratica a proposito della evidente difficoltà di funzionamento della presenza politica, percepita ormai «spuria» nella gestione, a fronte dell'impianto di un corretto, equo ed efficiente sistema di valutazione delle prestazioni dei responsabili e degli addetti dei servizi. Non v'è che non veda, infatti, l'effetto paralizzante sull'effettività del sistema di valutazione della compresenza di responsabili «laici» e responsabili «politici» o, comunque, della inevitabile distorsione che si produce nei parametri di equità e obiettività nel valutare in via comparativa le *performances* di due dirigenti di diversa estrazione.

Proprio per quanto detto finora è opportuno avvalersi della facoltà consentita in modo assai prudente e avveduto tant'è che la norma sopracitata ne subordina l'esercizio alla circostanza, da indicare motivatamente nella deliberazione di affidamento, che si riscontri in concreto la mancanza assoluta e non rimediabile di figure professionali idonee nell'ambito dei dipendenti. Ne consegue che anche nel caso di individuazione nell'assessore del datore di lavoro, stante l'eccezionalità del provvedimento, si deve procedere con la medesima cautela e accuratezza ai fini dell'acclaramento dell'irrimediabile carenza professionale interna.

Facoltatività del P.E.G. e obbligatorietà del budget

Ritornando al filone principale del presente scritto si ricorda che precedentemente, nel sintetizzare le disposizioni contenute nel D.Lgs. 77/95 che riguardano la materia qui trattata, si è citato l'art. 7, comma 8, il quale prevede che a ciascun servizio (a capo del quale è posto un responsabile) con il Bilancio di previsione viene affidato un complesso di mezzi finanziari. Se ne deduce che, sia l'*an* (l'attuazione del servizio) sia il *quantum* (la dotazione di spesa) risiedono nella discrezionalità dell'organo consiliare (anche se ovviamente qui si omette, in quanto non conferente e, dunque, per economia argomentativa, tutta l'analisi concernente la natura profondamente «negoziale» della procedura di formazione del bilancio attivata dai due soggetti collettivi, quello politico e quello burocratico, presenti nel Comune).

Inoltre, a mente dell'art. 11, comma 3 del D.Lgs. 77/95, come modificato dal D.Lgs. 336/96 già citato, secondo una tesi fortemente sostenuta (ma dallo scrivente non condivisa) oltre che sull'*an* della istituzione del servizio e sul *quantum* della dotazione si potrebbe verificare, per i Comuni sotto la soglia dei 15.000 abitanti anche la circostanza che non siano assegnati i budget ai responsabili dei servizi in quanto non obbligatorio il piano esecutivo di gestione.

A tale proposito è opportuno aprire una parentesi, per i fini che saranno evidenti a conclusione del ragionamento, perché si ritiene utile chiarire la propria posizione rispetto a quanto spesso da altri sostenuto. Lo scrivente è fra coloro che sostengono la obbligatorietà dell'assegnazione del budget anche nei Comuni al di sotto della soglia del P.E.G. in quanto la formula organizzatoria che si esprime attraverso il procedimento budgetario è l'estrinsecazione a livello di ordinamento contabile-finanziario del principio generale della distinzione delle competenze il quale vige indipendentemente dalla dimensione demografica dell'Ente.

Tale principio, in realtà, è il presupposto per l'esistenza del P.E.G., ma non ne è la causa diretta giacché il porsi nell'ordinamento di questo strumento pianificatorio della gestione è legato al suo essere una modalità specifica dell'esecuzione budgetaria ritenuta particolarmente adatta, (nonché, obbligatoria per volontà legislativa) solo per i grandi Enti.

Ma la facoltatività del P.E.G. per i Comuni sotto soglia non trascina con sé la facoltatività del processo budgetario, giacché ciò significherebbe un travolgimento anche del processo di distinzione delle competenze che, come si è visto, non soggiace ad alcuna limitazione almeno finché non venga esplicitamente modificato il dettato legislativo.

Tale posizione interpretativa – che si basa anche sulla lettura dell'art. 11, comma 3, non avulsa dal contesto, bensì combinata soprattutto con l'art. 7, commi 8 e 9, già citati – consente di sostenere, dunque, che il budget «deve» (e non «può») essere assegnato al responsabile di ciascun servizio e, dunque, «a fortiori» al funzionario-datore di lavoro.

Si dice «a fortiori» perché, quand'anche non si volesse accedere alla tesi fin qui sostenuta comunque, almeno nel caso della salvaguardia della sicurezza e della salute dei lavoratori, in quanto attività obbligatoria per l'Ente interessato come più avanti si sosterrà, il budget deve necessariamente essere assegnato.

Ruolo del segretario comunale

Peraltro, qualora non esistessero figure professionali idonee, senza dover necessariamente applicare l'art. 19, comma 2, con l'affidamento «politico» della responsabilità del servizio e tutte le problematiche connesse, si può coprire tale funzione avvalendosi della norma di chiusura del sistema delle responsabilità che individua nel Segretario Comunale il soggetto che supplisce – nei limiti delle proprie competenze per quanto concerne l'espressione dei pareri nelle proposte di deliberazione, ma senza limiti nella materia in esame – alla mancanza di funzionari appositamente individuati.

Pertanto, così come il Segretario Comunale è posto a capo dei servizi sforniti di funzionario responsabile, così egli non può che essere il candidato naturale, anche per il suo ruolo di interfaccia tra dirigenza politica e apparato burocratico, per ricoprire l'incarico di datore di lavoro in caso di mancanza di funzionario comunale idoneo tenuto conto dello Statuto e dei regolamenti comunali di organizzazione e di contabilità.

Obbligo giuridico dello stanziamento e del budget

Riprendendo nuovamente il filo principale del discorso concernente la discrezionalità dell'organo politico consiliare circa l'*an* dell'attuazione del servizio e il *quantum* della relativa dotazione di spesa è tuttavia noto che vi sono servizi indispensabili a cui il Comune è obbligato a provvedere.

La discrezionalità politica, dunque, si riduce al *quantum* non potendo l'Ente omettere di prestare l'attività dovuta.

Ebbene, non v'è alcun dubbio che anche la sicurezza e la salute dei lavoratori siano, oggi più che mai con la nuova normativa, un compito ineludibile e attività istituzionalmente dovuta dell'Ente Comune considerato nel suo complesso anche per la non delegabilità dei compiti e la sanzionabilità penale delle decisioni di cui si è già fatto cenno.

Si è portati insomma ad affermare l'esistenza di una sorta di «obbligo giuridico» in capo agli organi politici dell'Ente nella doverosa previsione di apposito stanziamento di bilancio da destinare alla sicurezza e alla salute dei lavoratori, configurandosi in tale materia un potere consiliare di disposizione limitato o affievolito con obbligo di predisporre fondi con vincolo di destinazione.

Nel caso in esame siamo quindi di fronte ad un'attività giuridicamente obbligata circa l'*an* e tecnico-estimativamente condizionata circa il *quantum* (come si vedrà tra poco); essa è inoltre caratterizzata da un processo organizzativo-decisionale interno costitutivamente dialettico secondo la legislazione attualmente vigente come di seguito sintetizzata:

- in termini di normazione di principio da duplicità di soggetti (dirigenza politica e dirigenza amministrativa) e da duplicità di funzioni (indirizzo - controllo e gestione).
- in termini di disposizioni speciali della esplicita prevalenza accordata alla tesi «amministrativa» su quella «politica» circa l'individuazione del datore di lavoro. Pertanto si potrebbe giungere a sostenere, con riserva di eventuale ulteriore ponderazione, l'esistenza di una doppia sede, una formale e una sostanziale, del potere di spesa o comunque dell'impossibilità per una sfera di inibire l'attività dell'altra.

Residuerrebbe semmai un margine cospicuo di discrezionalità nella entità del *quantum*. Ebbene, anche qui si può ipotizzare almeno un obbligo di motivazione in capo all'organo politico qualora la decisione di spesa si discosti dalla proposta di destinazione di risorse economiche quale emerge dalla redazione, ad opera del dirigente-datore di lavoro, del programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento dei livelli di sicurezza. Tale motivazione, peraltro, dovrebbe avere uno sviluppo logico -contenutistico molto più accentuato di quello necessario a respingere la proposta dirigenziale di variazione del budget come già previsto dall'art. 19 del D.Lgs. 77/95 proprio in ossequio alla più profonda natura precettiva (e al più alto valore costituzionalmente tutelato) della normativa di cui trattasi.

Responsabilità del datore di lavoro

Comunque, è possibile che si verifichi un insanabile contrasto di posizioni tra datore di lavoro e amministrazione (intesa nel senso di circuito istituzionale Consiglio - Sindaco - Giunta). In ipotesi, pur essendo stato assegnato il budget, quest'ultimo potrebbe essere insufficiente (o ritenuto tale) per raggiungere gli obiettivi posti nel programma di miglioramento. Al termine della negoziazione (il procedimento del bilancio ha sempre natura negoziale pena il suo fallimento) le posizioni tra i due soggetti sono chiare e poiché *nemo ad impossibilia tenetur* risulta evidente che la entità della responsabilità del datore di lavoro sarà commisurata alle effettive risorse di cui egli avrà potuto disporre.

Responsabilità degli organi politici

È qui che si apre lo spazio per una imputazione di responsabilità per i soggetti politici operanti nel Comune qualora si dovesse andare, per sciagurata ipotesi, a individuare il comportamento mal commissivo od omissivo origine di eventuale danno ai lavoratori e si dovesse palesare un nesso causale tra esiguità delle risorse disponibili, seppur ben utilizzate e necessità oggettive tempestivamente e motivatamente rese note dal dirigente-datore di lavoro agli amministratori.

È, dunque, tale il senso, forse diverso dall'originario, ma più aderente alla realtà delle istituzioni locali, che può oggi conferirsi all'orientamento della III sezione penale della Corte di Cassazione la quale, con le sentenze n. 7031 del 23-6-1994 e n. 9135 del 25-8-1994 aveva affermato che la responsabilità dei dirigenti in materia di sicurezza non esimeva gli organi politici dall'obbligo di adottare (si potrebbe dire ora «di consentire di fare adottare») le prescritte misure.

E quale sia questo obbligo in capo agli amministratori elettivi (e quale quello in capo agli organi burocratici) si è cercato nel presente scritto di individuare alla luce dei principi generali e delle disposizioni puntuali attualmente date dal concreto, ma tachimetrico palpitare, del «diritto vivente».

ANTONIO LE DONNE
Segretario del Comune di Costa Volpino (BG)